

 MPS LEASING & FACTORING GRUPPOMONTEPASCHI	Aggiornato al 21/08/2019	Foglio Informativo <small>Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)</small>	Pag. 1 / 2
	Crediti di firma - fideiussioni		

FIDEIUSSIONI OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale a Siena (SI) – Via Aldo Moro n. 11/13

Tel. 0577/294111, fax 0577/299000

(sito internet: www.mpslf.it - indirizzo di posta elettronica: info@mpslf.it)

N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5515 – Codice Banca n. 3210.2 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice gruppo 1030.6

N. iscrizione Registro Imprese di Arezzo - Siena e Codice fiscale: 92034720521 – Gruppo IVA MPS: partita IVA n. 01483500524

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capitale Sociale di Euro 512.787.491,00= interamente versato

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - Associata Assilea - Associazione Italiana Leasing e ad Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

(Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede)

Dati del soggetto convenzionato con la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring SpA che provvede all'offerta:

Denominazione sociale oppure cognome e nome			
Sede legale oppure residenza anagrafica			
Codice fiscale	N. di iscrizione R.E.A.		
Capitale sociale (€)			
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato			
Il sottoscritto attesta di aver ricevuto dal soggetto sopra indicato: <ul style="list-style-type: none"> - Il presente foglio informativo - Il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura") 			
Data	Firma per avvenuta ricezione		

NB Si precisa che l'offerta da parte di un soggetto convenzionato con la Banca ("offerta fuori sede"), non comporterà per il Cliente alcun costo od onere aggiuntivo. In ogni caso, il cliente non sarà tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato alcuna somma che non sia eventualmente indicata nel presente foglio informativo.

CHE COSA SONO LE FIDEIUSSIONI OMNIBUS

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa da un terzo debitore, fino all'importo stabilito nel contratto.

Le obbligazioni garantite possono derivare da operazioni bancarie di qualsiasi natura: finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Trattandosi di garanzia di natura personale, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale garantito.

La fideiussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio.

La fideiussione è un'obbligazione accessoria, presuppone cioè l'esistenza di un'obbligazione principale: **la garanzia sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale**; ne deriva quindi che:

- non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale;
- non può essere prestata a condizioni più onerose;
- non è valida se non lo è l'obbligazione principale.

In seguito all'entrata in vigore della legge 154/1992 sono nulle le fideiussioni che non siano limitate almeno nell'importo.

In presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale, economica o finanziaria del garantito, la Banca deve ottenere dal fideiussore una dichiarazione ove si autorizza il mantenimento del credito, o la concessione del maggior credito e ove si dichiara di essere a conoscenza della "particolare situazione" del garantito.

GRUPPOMONTEPASCHI	MPS LEASING & FACTORING - BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A. - Sede sociale in Siena, Via Aldo Moro 11/13 - www.mpslf.it - Capitale Sociale Euro 512.787.491,00= i.v. - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 92034720521 - Gruppo IVA MPS: partita IVA n. 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 3210.2 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5515 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
--------------------------	--

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Tra i principali rischi si possono indicare:

- Il garante può essere tenuto al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- Il garante potrebbe dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cosiddetta reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Il rilascio di una fideiussione a favore della Banca avviene in forma gratuita.

RECESSO E RECLAMI
Recesso

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. In caso di recesso, il fideiussore risponde comunque, oltre che alle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso stesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la completa liberazione dalla garanzia fideiussoria avverrà solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione garantita. Peraltro resta fermo quanto previsto in ordine all'obbligo del fideiussore di rimborsare le somme incassate dalla banca in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovranno essere restituite in seguito ad annullamenti, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi (c.d. "reviviscenza").

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, via Aldo Moro n.11/13 - Cap. 53100 - Siena, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Inoltre è possibile, ai sensi del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le sedi della Banca oppure sul sito www.mps.it (Attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le sedi della Banca oppure sul sito www.mps.it.

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo fra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria."

LEGENDA

Fideiussore (garante):	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Debitore principale (garantito):	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Importo massimo garantito:	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca in caso di inadempimento del debitore principale.
Reviviscenza della garanzia:	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà tra fideiussori:	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso:	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca.